

**Corso di Laurea Triennale in
Scienze e Tecniche Psicologiche**

(Classe L-24 Psicologia)

Durata: 3 anni

Crediti: 180 CFU

Accesso: numero programmato locale

**REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2024-2025
(Approvato nel Consiglio di Dipartimento del
22/05/2024)**

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 – Consiglio di Corso di Studio Triennale
- Art. 3 – Docenti del CdS
- Art. 4 – Obiettivi formativi specifici del Corso e risultati di apprendimento attesi
- Art. 5 – Sbocchi occupazionali, professionali e formativi
- Art. 6 – Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Crediti Formativi Universitari (CFU)
- Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate
- Art. 9 – Modalità per garantire i requisiti di docenza
- Art. 10 – Organizzazione didattica
- Art. 11 – Manifesto degli Studi
- Art. 12 – Piano di studi
- Art. 13 – Mobilità internazionale degli studenti
- Art. 14 – Attività formative autonomamente scelte dallo studente
- Art. 15 – Programmi dei corsi
- Art. 16 – Propedeuticità e obbligo di frequenza
- Art. 17 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU
- Art. 18 – Richieste di convalida
- Art. 19 – Annullamento esami
- Art. 20 – Opportunità offerte durante il percorso formativo
- Art. 21 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio
- Art. 22 – Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)
- Art. 23 – Iniziative per l'Assicurazione della Qualità
- Art. 24 – Valutazione dell'attività didattica
- Art. 25 – Riconoscimento di crediti e trasferimento da altro Ateneo, Corso di Studio, passaggi per opzione ed aggiornamento ordinamento
- Art. 26 – Riconoscimento degli studi compiuti all'estero
- Art. 27 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero
- Art. 28 – Carriere Alias
- Art. 29 – Attività di supporto per studenti con esigenze specifiche
- Art. 30 – Tutorato
- Art. 31 – Decadenza dallo status di studente
- Art. 32 – Modifiche del Regolamento di Corso di Studio
- Art. 33 – Disposizioni finali
- Allegato 1 – Ordinamento Didattico
- Allegato 2 – Strutture estere convenzionate con il Dipartimento

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, in conformità allo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento di Dipartimento, il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Triennale (da qui in avanti CdL triennale) in Scienze e Tecniche Psicologiche del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", appartenente alla Classe L-24 – Psicologia.
2. La struttura didattica responsabile del Corso di Studio (da qui in avanti CdS) è il Dipartimento di Psicologia.
3. Le attività didattiche del CdS sono organizzate e gestite dal Consiglio di Corso di Studio Triennale (da qui in avanti CCdS).

Art. 2 – Consiglio di Corso di Studi Triennale

1. Il CCdS in Scienze e Tecniche Psicologiche, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 10 del Regolamento Didattico di Dipartimento, è composto dai docenti di ruolo che afferiscono e insegnano al Corso di Studio, da docenti di ruolo non afferenti, eventualmente convocati dal Presidente, che insegnano al Corso di Studio e da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista dalla legge (Art. 39, comma 4, Statuto d'Ateneo). I docenti di ruolo non afferenti al CCdS ma con titolarità di insegnamento, anche afferenti a distinti dipartimenti, possono partecipare con diritto di voto alle attività di tutti i consigli di corso in cui insegnano, concorrendo in quel caso alla formazione del numero legale. (art. 33 comma 6 Statuto).

2. I professori a contratto, se convocati dal Presidente, partecipano al Consiglio senza concorrere alla determinazione del numero legale e senza diritto di voto (Art. 33, comma 7, Statuto d'Ateneo).

3. Il CdS è coordinato da un Presidente (o Coordinatore), eletto ai sensi del Regolamento elettorale d'Ateneo (Artt.102-106), che sovrintende e vigila sul buon andamento delle attività didattiche del CdS (Art. 33, comma 8, Statuto d'Ateneo). Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del CCdS, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie (Art. 33, comma 8, Statuto d'Ateneo) e riferisce nel Consiglio di Dipartimento (da qui in avanti CdD) sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso di Studio. Il Presidente verifica e garantisce che il carico didattico sia distribuito tra i docenti in modo equilibrato e senza eccessivi divari anche alla luce del loro inquadramento. Inoltre, può nominare delegati su specifiche tematiche e per periodi limitati e stabiliti di tempo, e un Vicepresidente che lo supplisca in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

4. Il CCdS ha i seguenti compiti primari:

- a) definire gli obiettivi del Corso di Laurea;
- b) definire l'offerta didattica programmata ed erogata;
- c) valutare i risultati ottenuti e mettere a punto eventuali interventi correttivi, anche in risposta alle osservazioni evidenziate nelle schede di monitoraggio annuali così come nei rapporti di riesame ciclico, e/o fatte pervenire dagli studenti attraverso i loro rappresentanti al CCdS e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti (da qui in avanti CPDS) del Dipartimento;
- d) verificare la congruenza dei piani di studio individuali con l'Ordinamento Didattico e gli obiettivi formativi del Corso di Laurea ;
- e) riconoscere le attività formative svolte in precedenti carriere universitarie o presso altre sedi;
- f) definire i contenuti dei programmi degli insegnamenti e delle altre attività didattiche in relazione agli obiettivi formativi del Corso di Laurea;
- g) intervenire per correggere lacune o ridondanze nei programmi dei corsi e verificarne la congruenza rispetto al numero di crediti formativi assegnati;
- h) definire i requisiti di ammissione ai corsi;
- i) interagire con i Presidenti degli altri Corsi di Laurea attivi presso il Dipartimento di Psicologia e con il Direttore di Dipartimento in seno alla Consulta permanente dei Presidenti dei Corsi di Studio per definire politiche e strategie comuni.

5. Il CCdS, nell'ambito della programmazione didattica, propone l'affidamento degli insegnamenti ai docenti in funzione del settore scientifico-disciplinare (da qui in avanti SSD) di afferenza specifico o del settore ad esso affine.

6. Il CCdS individua gli insegnamenti vacanti e ne dà comunicazione al CdD ai fini dell'attivazione delle procedure per la loro copertura.

Art. 3 – Docenti del CdS

1. Ciascun docente svolge la propria attività didattica in coerenza con il SSD di appartenenza e con le tematiche oggetto del corso.

2. Il CCdS propone al Direttore di Dipartimento l'impegno dei docenti dei Corsi di insegnamento in relazione alle tipologie didattiche indicate dagli specifici ordinamenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico dei docenti.

3. Spetta al Direttore del Dipartimento o, su sua delega, al Presidente del CdS, la vigilanza sull'adempimento dei doveri didattici dei docenti, ivi inclusi la regolarità e l'osservazione dell'orario delle lezioni, la regolarità degli esami di profitto e di laurea e il rispetto degli orari di ricevimento.

4. Ogni docente assicura il ricevimento studenti per non meno di due ore alla settimana. Gli orari di ricevimento sono disponibili sul sito del Dipartimento cliccando sul nominativo del singolo docente nella sezione “Docenti del Dipartimento” del sito.

Art. 4 – Obiettivi formativi specifici del Corso e risultati di apprendimento attesi

1. Il CdS intende formare laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche con un'adeguata conoscenza dei contenuti generali e dei metodi delle scienze psicologiche. Il percorso formativo ha come obiettivo quello di porre il laureato nelle condizioni di contribuire con la propria operatività tecnica ad un ampio spettro di processi di intervento. Nello specifico, il raggiungimento degli obiettivi formativi consentirà al laureato: a) di acquisire i fondamenti teorici della psicologia generale, della psicofisiologia e neuropsicologia, della psicologia sociale, dello sviluppo e del lavoro; delle dinamiche implicate nelle relazioni umane e del disagio psicologico di rilievo clinico; b) di conoscere i metodi di ricerca e le procedure per l'elaborazione statistica dei dati psicologici; c) di inquadrare la psicologia nel contesto delle scienze pedagogiche, antropologiche e sociologiche, grazie ad un'ampia offerta multidisciplinare; d) utilizzare gli elementi fondamentali delle principali metodologie di indagine e/o di intervento.

Art. 5 – Sbocchi occupazionali, professionali e formativi

1. Le funzioni che il CdS triennale prende a riferimento sono:

a) una figura professionale che partecipa alla realizzazione di interventi psicologici: di prevenzione e protezione su individui e gruppi; di valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi, delle opinioni e atteggiamenti; di sviluppo e di recupero di competenze funzionali; di orientamento scolastico e professionale.

b) una figura professionale che possiede conoscenze e competenze di base per eseguire ricerche e analisi quantitative in ambito psicologico.

Pertanto, i contesti professionali dei laureati nel CdS triennale sono molteplici: servizi sociali, assistenziali, di cooperazione, terzo settore; contesti di intervento psicologico rivolto alla promozione della salute individuale e collettiva, sotto la diretta responsabilità di psicologi specializzati in ambito clinico; organizzazioni scolastiche, per l'occupazione, per la produzione di beni e servizi, forze armate, sistema carcerari; strutture di ricerca.

2. Costituiscono pertanto possibili sbocchi occupazionali gli interventi, effettuati in collaborazione o sotto la supervisione di uno psicologo di tipo A, nei seguenti servizi:

a) i servizi psicologici, i servizi di neuropsichiatria infantile e/o dell'adolescenza, i dipartimenti di salute mentale e per l'età evolutiva, i reparti pediatrici; b) le strutture educativo-scolastiche; c) i consultori materno-infantili, adolescenziali e familiari; d) le strutture carcerarie, le comunità per il disagio minorile, le strutture residenziali volte al trattamento del disagio psichico, delle dipendenze patologiche, dell'assistenza ai disabili, i centri di accoglienza per famiglie e le reti dei servizi del privato-sociale; e) servizi per

l'adozione e l'affidamento. Il conseguimento della laurea triennale permette anche di accedere a concorsi che lo richiedono come requisito.

3. Il corso prepara alla professione di - (codifiche ISTAT):
 - a) Intervistatori e rilevatori professionali – (3.3.1.3.2)
 - b) Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale – (3.4.5.2.0)

4. Lo studente in possesso di Laurea Triennale in Scienze Tecniche psicologiche sarà in possesso dei requisiti per accedere alle prove d'accesso per le Lauree Magistrali in Psicologia (LM-51) abilitante per lo svolgimento della professione di Psicologo.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS triennale devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un altro titolo di studio equivalente conseguito in Italia o all'estero ritenuto idoneo dalla normativa in vigore o dagli organi competenti.

2. Oltre a quanto richiesto dal comma 1, per l'ammissione è richiesta una preparazione adeguata per ciò che riguarda: comprensione ed espressione linguistica, ragionamento verbale, cultura generale e attualità, ragionamento logico-matematico e conoscenza di base della lingua inglese.

3. L'adeguatezza della preparazione degli studenti in possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificata secondo le modalità specificate in un apposito bando di accesso al numero programmato del CdS. Nel suddetto bando saranno indicati: il numero programmato di studenti del CdS indicando i posti riservati per studenti stranieri, i parametri di valutazione della prova di ammissione, i criteri per la formazione della graduatoria e per i successivi scorrimenti.

5. I requisiti e le modalità di ammissione al CdS sono indicate annualmente nel bando di ammissione, e nel sito web di ateneo.

Art. 7 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

Ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento Didattico d'Ateneo:

1. Le attività formative previste nel CdS prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di Crediti Formativi Universitari (CFU).

2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente (art. 10 Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 840 del 09/09/2013 e modificato con D.R. 1050 del 30/11/2023).

3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. Il carico standard di un CFU può comprendere:

- a) 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
- b) 8 ore dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio, alla pratica individuale e alla rielaborazione personale.
- c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
- d) 25 ore di studio individuale;
- e) 25 ore di tirocinio.

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o attraverso altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite, come per esempio idoneità.

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

- 1. lezioni frontali;
- 2. attività seminariali e/o convegnistiche;
- 3. esercitazioni pratiche;
- 4. attività laboratoriali;
- 5. simulazioni, simulate e role playing;
- 6. discussioni e studio di casi;
- 7. attività sul campo;
- 8. osservazione di processi/contesti di interesse professionale.

Art. 9 – Modalità per garantire i requisiti di docenza

1. Il CCdS propone la nomina dei docenti cui affidare la titolarità dei moduli didattici nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente.

2. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a coloro che risultano in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei SSD afferenti agli insegnamenti della Classe di laurea.

3. Sono titolari e responsabili delle attività formative i docenti di ruolo, i ricercatori e i professori a contratto.

Art. 10 – Organizzazione didattica

1. La durata del CdS è di tre anni.
2. Ogni anno di corso è articolato in periodi didattici semestrali.
3. Le lezioni sono sospese nei periodi di vacanza accademica prevista dal calendario accademico d'Ateneo consultabile sul sito web www.unicampania.it.
4. Il diario ufficiale delle attività didattiche del CdS, in particolare le date di inizio e fine dei semestri e i periodi riservati alle attività di verifica, è stabilito annualmente dal CdS e riportato nel Manifesto degli Studi entro il mese di settembre sul sito web del Dipartimento.

Art. 11 – Manifesto degli Studi

1. Entro le scadenze previste per la compilazione SUA-CdS di ogni anno, il CdD di Psicologia predispone il Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, su proposta del CCdS.
2. Il Manifesto degli studi del CCdS, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici. Esso indica i requisiti di ammissione e le modalità di accesso al CdS, la didattica erogata nell'anno accademico con l'elenco degli insegnamenti impartiti, i SSD di afferenza, il numero di crediti assegnati, l'eventuale articolazione in moduli e la distribuzione per anno e per semestre, i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati, le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze, i periodi di inizio e di svolgimento delle attività, i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
3. Modifiche o aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del Corso di Studio, possono essere disposti nel Manifesto degli studi, previa approvazione del CdD.

Art. 12 – Piano di studi

1. Per il conseguimento della Laurea Triennale è richiesta l'acquisizione di 180 CFU negli ambiti e nei SSD previsti nel Piano di Studio (Ordinamento Didattico per l'anno in corso; Allegato 1).
2. Il Piano di Studio è approvato annualmente dal CdD, su proposta del CCdS.
3. Il Piano di Studio statutario è il piano di studio stabilito nel regolamento didattico del CdS.
4. Lo studente ha facoltà di sottoporre all'approvazione del CCdS, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, un Piano di Studio individuale, che preveda delle opzioni tra gli insegnamenti complessivamente offerti dall'Ateneo, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del CdS per l'anno in corso (Allegato 1). Il piano di studio individuale, se coerente con gli obiettivi formativi del CdS, è approvato dal CCdS e può essere presentato dallo studente una sola volta nel ciclo di studio.
5. Il CCdS, oltre alle attività formative, può organizzare seminari, laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa. Queste attività devono essere approvate singolarmente dal CCdS e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Studio. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCdS di volta in volta.
6. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione da parte degli studenti di 10 CFU per il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV). Il TPV consiste in "attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale".

Art. 13 – Mobilità internazionale degli studenti

Nell'ottica di arricchire l'offerta formativa e la crescita intellettuale degli studenti, in armonia con le azioni del Dipartimento, il CCdS promuove fortemente soggiorni di studio all'estero presso istituzioni universitarie con le quali siano stabilite specifiche convenzioni (vedi Allegato 2).

Art. 14 – Attività formative autonomamente scelte dallo studente

1. L'Ordinamento Didattico (Allegato 1) prevede, tra l'altro, l'acquisizione da parte dello studente di 12 CFU denominati "A scelta dello studente". Nel manifesto degli studi sono proposti degli esami a scelta selezionati su indicazione del CCdS. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 del regolamento didattico di Ateneo, agli studenti è garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. La coerenza con il progetto formativo si riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite.

2. Le richieste di sostenere esami extracurricolari ai sensi dell'art. 6 del R.D. n. 1269/38, art. 23, comma 2 del D.R. n.840 del 09/09/2013, e della delibera del Senato Accademico n.155 del 03/10/2019, saranno considerate solo se lo studente ha già acquisito 90 CFU del percorso formativo in Scienze e Tecniche Psicologiche. In ogni caso non saranno accolte richieste di esami extracurricolari per insegnamenti già previsti nel piano di studio.

Art. 15 – Programmi dei corsi

1. Una descrizione dettagliata dei singoli corsi impartiti, con indicazione degli obiettivi formativi, conoscenze preliminari richieste, programmi, testi consigliati, modalità di svolgimento della valutazione e orario di ricevimento dei docenti, è disponibile e pubblicata annualmente nelle singole pagine Docenti del CdS.

2. Il programma del corso ha validità annuale. Lo studente che non riesca a sostenere l'esame nei termini previsti può attenersi al programma dell'anno successivo o concordare un programma diverso con il Docente. Nel caso di soppressione del corso, lo studente dovrà contattare il Coordinatore del CdS per individuare nel piano di studi l'esame da sostenere.

Art. 16 – Propedeuticità e obbligo di frequenza

1. Non sono previste propedeuticità obbligatorie.

2. Non è previsto l'obbligo di frequenza per le lezioni frontali, fatta salva la frequenza alle attività descritte nell'Art. 12, comma 5. In questo caso l'attestazione di frequenza e l'accesso alla verifica delle competenze viene prevista una frequenza pari o superiore ai 2/3 della durata dell'attività.

3. Per le attività di TPV, è previsto l'obbligo di frequenza. Per avere l'attestazione della frequenza e l'accesso alla verifica delle competenze, è necessario il 75% delle presenze. L'organizzazione della frequenza ai TPV per gli studenti con Disabilità,

DSA e BES saranno definite e concordate dai singoli docenti su richiesta del Centro di Ateneo per l'Inclusione degli Studenti con Disabilità Disturbi Specifici dell'Apprendimento (CID).

Art. 17 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Commissione d'esame:

a) Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo e dell'art. 14, comma 6 del Regolamento Didattico di Dipartimento, gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione, nominata dal Presidente del Corso di Studio su proposta del relativo Consiglio garantendone adeguata forma di pubblicità, anche ai sensi del disposto dell'art.2, comma 10, del Regolamento Didattico di Ateneo.

b) Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri, dei quali uno è il docente (Presidente della Commissione) al quale la struttura didattica ha affidato il relativo insegnamento e l'altro è un docente in possesso dei requisiti previsti dalla legge o un cultore della materia nominato dal Direttore di Dipartimento su proposta del CCdS.

c) Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente che ha ufficiale incarico didattico della materia. In caso di corsi a più moduli o di esami integrati la commissione è costituita dai docenti cui è affidata la titolarità di ciascun modulo e/o esame e presieduta dal docente il cui insegnamento attribuisce un numero maggiore di CFU o con il più alto grado accademico o maggiore anzianità di servizio nel ruolo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale nominato dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente del CdS.

d) Ciascuna Commissione d'esame ha la responsabilità dello svolgimento delle prove per l'intero anno accademico cui si riferisce la nomina, compresa la sessione straordinaria. Trascorso tale termine la Commissione decade. Ad essa subentra la Commissione nominata per l'anno accademico successivo.

2. Calendario degli esami e verifiche del profitto:

a) Il calendario degli esami di profitto è predisposto dal Coordinatore del CdS, sentiti i docenti, e reso pubblico sul sito nella sezione relativa al CdL triennale. Il calendario prevede almeno 8 appelli per ciascun corso di insegnamento ed è organizzato in modo da evitare la coincidenza nello stesso giorno di esami relativi a insegnamenti tenuti nello stesso anno di corso.

b) Gli esami degli insegnamenti integrati, cioè articolati in più moduli, devono essere rigorosamente svolti in sedute uniche e collegiali.

c) Eventuali rinvii delle sedute di esame possono essere disposti per comprovati motivi dal Presidente della Commissione d'esame il quale provvede a informare gli studenti e il Presidente del CdS. In nessun caso la data di una sessione d'esame può essere anticipata.

d) L'esame può essere orale, scritto, o scritto e orale.

e) Fermo restando il giudizio della Commissione, lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame e a prendere visione della propria prova, se documentata.

f) Gli accertamenti possono dare luogo a votazioni (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità nel caso di specifici insegnamenti (Art. 24, comma 1, Regolamento didattico d'Ateneo).

g) Gli esami comportano una valutazione, espressa in trentesimi, riportata sul verbale d'esame. L'esame si intende superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30), la commissione può concedere la lode. La votazione di insufficienza non è corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente di ritirarsi in qualsiasi momento per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

h) Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per il CdL triennale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

i) Qualora la Commissione lo ritenesse funzionale per il raggiungimento degli obiettivi formativi, possono essere previste una o più prove intercorso, che saranno calendarizzate e che seguiranno il regolamento presente sul sito di Dipartimento.

j) Lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza (Art. 19, Regolamento Didattico di Ateneo).

k) Gli studenti fuoricorso, se iscritti ad un Corso di Laurea ad esaurimento possono contattare i singoli docenti per concordare le date di un appello ad hoc. In aggiunta a tale disposizione, gli studenti fuoricorso possono chiedere ai singoli docenti sedute di esame aggiuntive se tra una seduta e l'altra c'è un tempo superiore ai 40 giorni lavorativi, purché la seduta aggiuntiva sia distante dalla precedente e dalla seguente almeno 20 giorni lavorativi.

l) Gli esami sostenuti negli appelli dell'anno successivo richiedono l'iscrizione al successivo anno accademico (regolare posizione amministrativa).

m) Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° settembre al 31 marzo dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente. Le studentesse e gli studenti iscritti fuori corso possono sostenere, previa regolarizzazione della posizione contributiva, gli esami delle sessioni: estiva, autunnale, straordinaria.

n) Gli studenti che al 31 marzo risultino in debito della sola prova finale possono regolarizzare l'iscrizione all'anno accademico successivo attraverso le modalità indicate nel manifesto delle tasse.

o) Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

p) Il Presidente della Commissione d'esame è responsabile della corretta verbalizzazione dell'esame.

q) La verbalizzazione delle prove di profitto è disciplinata da apposita regolamentazione ed è effettuata on-line in sede d'esame. In caso di problemi tecnici è consentita la verbalizzazione off-line che si effettua scaricando il file Excel dei prenotati ("Listastudenti") dal sito web delle prenotazioni che deve essere comunque compilato

(in forma elettronica) in sede d'esame. Il Presidente della Commissione provvederà a perfezionare la verbalizzazione on-line, mediante caricamento del file Excel nel più breve tempo possibile.

r) La verbalizzazione dell'idoneità per le attività di TPV è effettuata on-line dal docente che ha verificato l'acquisizione delle competenze. Lo studente non è tenuto a essere presente durante la verbalizzazione dell'idoneità alle attività di TPV.

s) Lo studente è tenuto a controllare la verbalizzazione dell'esame e, in caso di problemi o errori, dovrà scrivere al docente entro e non oltre 48 ore dalla avvenuta verbalizzazione.

t) Ogni studente dalla propria pagina personale potrà verificare:

- eventuali variazioni del calendario esami;
- la programmazione settimanale delle aule previste per gli esami;
- eventuali ulteriori informazioni relative alla prova d'esame, inviate dal docente sulla e-mail istituzionale degli studenti che si sono prenotati, tramite la funzione "Comunicazione agli iscritti" presente sul sistema ESSE3.

u) Per quanto concerne la posizione contributiva delle studentesse e degli studenti, si rimanda al manifesto tasse (sez. Tasse e Contributi) pubblicato annualmente sul sito d'ateneo.

Art. 18 – Richieste di convalida

1. Possono essere riconosciuti tutti i crediti formativi universitari già acquisiti se relativi ad insegnamenti che abbiano contenuti coerenti con il percorso formativo previsto dal CDS e riferiti allo stesso SSD degli insegnamenti previsti nell'Offerta Didattica del CDS. Tali contenuti devono essere chiaramente ed esaustivamente documentati (va presentato in allegato alla richiesta il programma dell'esame sostenuto presso altri corsi di studio, o altri Atenei). Potranno essere riconosciute le attività di TPV, adeguatamente documentate, coerenti con il percorso professionalizzante in psicologia.

2. Le richieste di convalida sono approvate dal CCdS.

3. Non è ammessa alcuna corrispondenza tra esami sostenuti in corsi di laurea di diverso livello, anche in presenza di uguale titolo dell'esame, di uguale programma e/o di uguale SSD. Pertanto, gli esami sostenuti in una laurea di II livello (magistrale) non possono valere per la convalida in una laurea di I livello (triennale). Per gli esami sostenuti in corsi di vecchio ordinamento (antecedente D.M. 509) è la commissione a stabilire la pertinenza di livello.

4. I master universitari di qualunque livello e i corsi universitari di specializzazione cui si accede con una laurea (di qualunque tipo) sono soggetti a quanto regolamentato nel comma precedente.

5. Per tutte le attività sostenute si applica un criterio di validità temporale, corrispondente a un massimo di 9 anni.

6. Nessuna attività può essere riconosciuta per un numero di CFU superiore a quello previsto, e quindi, ad esempio, un esame di 6 CFU non può essere riconosciuto come equivalente a un esame da 8 CFU. In caso di attività con CFU insufficienti, sarà richiesta un'integrazione a compensazione del divario. La tipologia e il contenuto delle integrazioni sono definiti dal docente responsabile del corso. Per poter sostenere le integrazioni, lo studente, dopo aver concordato il programma con il docente, dovrà regolarmente prenotarsi all'esame o ad altra attività formativa. La convalida definitiva delle attività oggetto di integrazione avverrà solo dopo l'avvenuta verbalizzazione da parte del docente del voto finale o dell'idoneità maturata.

7. Ogni altro aspetto riguardante le richieste di convalida è disciplinato dal Regolamento per il Riconoscimento di Esami del CdS.

Art. 19 – Annullamento esami

1. Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico e del Regolamento Didattico del CdS triennale per ciascun anno accademico, nonché le regole amministrative ai fini della validità di carriera a pena di annullamento degli esami che siano sostenuti in violazione delle norme stesse.

2. Si procederà all'annullamento d'ufficio in caso di:

- a) mancata iscrizione all'anno accademico per il quale l'esame è previsto;
- b) ripetizione di esame già superato;
- c) esame sostenuto senza aver acquisito il numero minimo di frequenze previste dal Regolamento Didattico.

3. L'esame annullato per mancanza iscrizione all'anno accademico (cfr. 2a) dovrà essere ripetuto.

Art. 20 – Opportunità offerte durante il percorso formativo

Il CdS partecipa alle attività del Centro di Orientamento e Placement (COP) per le attività di orientamento in ingresso, in itinere e di accompagnamento al lavoro (<http://www.psicologia.unicampania.it/dipartimento/orientamento-e-placement>).

Inoltre il CdS partecipa alle attività di Dipartimento di assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'estero (tirocini e stage; consultabili sul sito del dipartimento) e offre e promuove attività di mobilità internazionale degli studenti (consultabili sul sito del dipartimento).

Art. 21. – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. La prova finale consisterà nel redigere un elaborato scritto (“tesi di laurea”) che documenti il possesso delle competenze teoriche e metodologiche acquisite durante il corso.

Tale elaborato scritto può consistere in:

a) un’analisi critica di articoli di ricerca o una rassegna critica della letteratura scientifica su un tema scelto dallo studente in accordo con il relatore;

b) una relazione su attività di ricerca empirica/sperimentale condotte con la supervisione del docente relatore.

In entrambi i casi, l’elaborato viene preparato sotto la supervisione di un docente del CdS o di altri Corsi di Studio del Dipartimento di Psicologia. Sarà compito del docente relatore accertarsi della corretta compilazione, da parte dello studente, del modulo di richiesta tesi presente sul sito di Dipartimento (Moduli assegnazione tesi). L’argomento scelto deve essere concordato con il relatore e sviluppato autonomamente dallo studente, sulla base delle indicazioni fornite dal relatore stesso.

Le attività connesse devono essere proporzionali all’impegno previsto. Alla prova finale sono attribuiti 6 CFU. Per richiedere la tesi ad un docente è necessario: 1) aver acquisito almeno 90 CFU; 2) non avere già una precedente richiesta attiva con un altro docente. È necessario, inoltre, che trascorrano 4 mesi tra la data della richiesta di assegnazione tesi al docente, comprovata dal timbro della segreteria studenti a cui il laureando è tenuto a consegnare il modulo, e la data di consegna della tesi, sempre presso la medesima segreteria, indicata sul sito del Dipartimento.

2. La prova finale viene verbalizzata con un giudizio di idoneità espresso da una commissione, composta dal Presidente del CdS e da almeno un altro docente del CdS, sulla base delle indicazioni fornite dal relatore, per ciascun studente supervisionato che abbia presentato idonea domanda di laurea alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia.

3. Lo studente non è tenuto a essere presente durante la prova finale.

4. L’idoneità acquisita alla prova finale è obbligatoria per poter accedere alla seduta di laurea per il conseguimento del titolo.

5. La Commissione della seduta della laurea triennale è nominata dal Direttore del Dipartimento ed è composta da 3 membri (professori e/o ricercatori strutturati dell’Ateneo), di cui almeno un professore di ruolo di prima o seconda fascia.

6. Durante la seduta di laurea, accertato il raggiungimento del numero previsto di crediti formativi, il Presidente della Commissione procederà alla sola proclamazione del titolo in Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche. In sede di proclamazione la Commissione indicherà il punteggio (voto di laurea) conseguito da ciascun candidato. Il voto di laurea triennale si fonda sui seguenti parametri:

- a) la media ponderata dei voti ottenuti ai singoli esami previsti dal piano di studi su base 110 (centodecimi);
- b) un "bonus curriculum" secondo i seguenti criteri: 0 punti se la media ponderata è inferiore a 77/110; 1 punto se la media ponderata è compresa tra 77/110 e 88/110; 2 punti se la media ponderata è compresa tra 88/110 e 99/110; 3 punti se la media ponderata è superiore a 99/110;
- c) un bonus di 1 punto per il conseguimento del titolo nei tempi prescritti (indice dei tempi di completamento del percorso universitario);
- d) il voto del relatore all'elaborato scritto (da 1 a 4 punti).

7. La valutazione della commissione è espressa in centodecimi (110). L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110/110, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione di Laurea.

Art.22 – Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

1. Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) che gli studenti del CdS devono svolgere consiste in "attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività psicologica".

2. Il TPV mira a formare competenze finalizzate:

- a) alla valutazione di un caso di specifica competenza professionale dello psicologo;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento psicologico teoricamente fondato e basato su evidenze empiriche;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento psicologico;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione dell'attività psicologica svolta a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) alla costruzione di adeguate relazioni professionali con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione psicologica, nonché dei loro possibili conflitti.

Nel quadro complessivo degli obiettivi formativi del TPV, le attività formative svolte nel Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche sono finalizzate allo sviluppo di conoscenze tecnico-operative di base, abilità procedurali e consapevolezza del contesto professionale, propedeutiche rispetto allo sviluppo di competenze professionali avanzate che potranno essere acquisite nei Corsi di Laurea

Magistrali (LM-51). Le attività di TPV sono quindi volte a promuovere nello studente una mappa delle forme della domanda di intervento psicologico nei suoi molteplici ambiti professionali e contesti istituzionali. Il possesso di tale mappa è condizione necessaria per lo sviluppo di una solida competenza psicologica e dunque per consolidare la committenza formativa dello studente e promuovere lo sviluppo della sua identità professionale. Scopo ulteriore di tale mappatura è permettere allo studente di comprendere come nel contesto dell'unitarietà della professione psicologica, ogni ambito di intervento richieda il consolidamento di un peculiare profilo di competenze nei diversi settori scientifico-disciplinari della psicologia. Le attività formative del TPV sono, inoltre, volte a promuovere capacità di esercizio di procedure e strumenti tipicamente utilizzati dal professionista psicologo. Per capacità di esercizio si intende il possesso dei parametri operativi basilari che regolano la messa in atto di una procedura o l'utilizzo di uno specifico strumento professionale (a titolo di esempio: i criteri che regolano la somministrazione e la siglatura di un test, la condizione e la valutazione di una osservazione comportamentale, la conoscenza della sintassi di un software di analisi statistica).

3. La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine degli Psicologi da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto dal Regolamento Didattico.

4. Tali attività, da svolgere all'interno del Dipartimento di Psicologia o in contesti istituzionali altri approvati dal CCdS, consentono di maturare un totale 10 CFU.

5. Il periodo di svolgimento del TPV sarà individuato tra il secondo semestre del secondo anno ed il secondo semestre del terzo anno. L'offerta formativa dei TPV, e il relativo calendario, saranno pubblicati annualmente.

6. Le iscrizioni avverranno attraverso le procedure indicate sul sito del Dipartimento di Psicologia.

7. La frequenza è obbligatoria. Al termine del TPV, una volta accertata la frequenza, il docente titolare provvederà a registrare l'idoneità al TPV mediante procedura Esse3.

8. Le attività di TPV saranno svolte in setting gruppali di numerosità adeguata.

9. L'organizzazione delle attività di TPV per gli studenti con specifiche necessità, certificate a norma di legge, potranno essere definite attraverso il confronto con un tutor didattico indicato dal CdS.

10. I docenti, ai sensi dell'art. 14 della L. 79/2022, comma 6-sexies, possono far rientrare le attività di TPV all'interno del proprio carico didattico.

Art. 23 – Iniziative per l'assicurazione della qualità

Il CdL Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche è impegnato nel miglioramento continuo delle attività e dei servizi erogati. A tal fine, adotta un sistema di assicurazione interna della qualità e di valutazione della didattica volto al monitoraggio continuo dei livelli di qualità dell'offerta formativa, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dal Dipartimento.

1. In attuazione del Regolamento del Dipartimento, il CdS è rappresentato nella CPDS attraverso la componente docente e la componente studentesca appartenente al corso stesso, e attraverso sistematici confronti attivati dalla Commissione con i docenti e gli studenti del CdS non presenti in CPDS e con il gruppo di autovalutazione (Commissione Assicurazione della Qualità o Commissione AQ), di cui al comma 4.

2. La CPDS svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compresi l'orientamento, il tutoraggio e il placement. La Commissione individua specifici indicatori per la valutazione dei risultati e formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. Per il CdS vengono resi disponibili la Scheda Unica Annuale, i Rapporti di Riesame, i risultati dei Questionari di Valutazione, le convocazioni dei CCdS.

3. All'interno del Corso di Studio è operativo un gruppo di autovalutazione (Commissione AQ) che svolge un costante monitoraggio delle iniziative realizzate e dei risultati prodotti, anche mediante la predisposizione della Scheda di Monitoraggio Annuale e la redazione, quando ritenuto opportuno o quando prescritto, del Rapporto di Riesame Ciclico. Nello specifico, la Commissione AQ analizza, valuta e formula proposte al CCdS relativamente a:

- organizzare e verificare il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda SUA-CdS del CdL triennale;
- sovrintendere al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
- organizzare e monitorare le rilevazioni delle opinioni delle diverse parti (studenti, laureandi, laureati, docenti, enti e/o imprese che instaurano rapporti di tirocinio o stage);
- procedere con le operazioni di stesura delle Schede di Monitoraggio Annuale del CdS, valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
- assicurare il corretto flusso informativo da e verso la CPDS.

Art. 24 – Valutazione dell'attività didattica

L'attività didattica viene valutata tenendo conto:

- a) del giudizio espresso dagli studenti sull'attività dei docenti e sulla qualità dell'organizzazione didattica;
- b) della regolarità delle carriere degli studenti;
- c) della dotazione di strutture e laboratori;
- d) dei dati che emergono dalla Relazione finale della CPDS del Dipartimento di Psicologia, dalla Scheda di Monitoraggio Annuale degli indicatori del CdS, dal Rapporto di Riesame Ciclico, dai report delle banche dati di Ateneo, Almalaurea e indicatori ANVUR.

Art.25 – Riconoscimento di crediti e trasferimento da altro Ateneo, Corso di Studio, passaggi per opzione ed aggiornamento ordinamento

1. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe 34) presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" possono richiedere il passaggio al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-24) con il riconoscimento degli esami sostenuti. L'anno di ammissione è stabilito sulla base dei crediti riconosciuti.

2. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche possono optare per il passaggio al nuovo ordinamento con il riconoscimento degli esami sostenuti. L'anno di ammissione è stabilito sulla base dei crediti riconosciuti.

3. È possibile accedere al CdS in seguito a trasferimento da altra sede o a passaggio di corso all'interno dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" previo il superamento dell'apposita selezione, con il collocamento in graduatoria in posizione utile per finalizzare l'iscrizione in base al numero di posti previsti.

4. Il CCdS può riconoscere come CFU attività formative svolte in precedenti carriere, anche non completate o decadute, presso istituzioni universitarie o equivalenti, italiane o estere, che abbiano previsto una verifica e un giudizio finali. Al fine del riconoscimento lo studente dovrà documentare esaurientemente i contenuti formativi e l'articolazione didattica delle attività svolte, e il giudizio finale ottenuto.

5. Nelle operazioni di riconoscimento di precedenti attività formative il CCdS fa riferimento ai contenuti minimi per ambito disciplinare indicati dall'Ordinamento Didattico di Sede.

6. Se le attività di cui è richiesto il riconoscimento sono state effettuate da più di nove anni il CCdS valuterà l'eventuale obsolescenza dei contenuti formativi e potrà richiedere una prova integrativa o non concedere il riconoscimento.

7. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

8. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro Corso di Studio della Università della Campania “Luigi Vanvitelli” o di altra Università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze possedute o conoscenze aggiuntive richieste.

9. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima Classe o Classe equivalente, il numero di crediti direttamente riconosciuti per lo stesso SSD è pari al 100% dei crediti maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia stato svolto in modalità telematica è applicato il medesimo criterio solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all’art. 2, comma 148, del D.Lgs. del 3/10/2006, n.262, convertito dalla legge 24/11/2006, n.286.

10. In relazione al numero di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CCdS può abbreviare la durata del corso ammettendo lo studente a un anno successivo al primo o al secondo in base al Regolamento di riconoscimento Crediti del CdS.

11. La delibera di convalida di esami e altre attività formative svolte in istituzioni universitarie italiane o estere deve esplicitamente indicare le corrispondenze con le attività formative previste nel Piano di Studio ordinamentale o individuale dello studente.

Art. 26 – Riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero per gli studenti comunitari ovunque residenti, gli studenti extracomunitari soggiornanti in Italia di cui all’art. 39, 5° comma, del D.Lgs. n.286/1998, e per i cittadini extracomunitari residenti all'estero in possesso di titolo accademico conseguito all'estero è regolamentato ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Gli studenti stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana mediante un colloquio con una Commissione appositamente nominata dal Direttore di Dipartimento. Il candidato che non riporti un giudizio favorevole in tale prova non può ottenere il riconoscimento. La prova può essere ripetuta all’inizio dell’anno accademico successivo.

3. Nel caso di superamento della suddetta prova di lingua, il CCdS valuta il curriculum del richiedente, tenendo conto dei crediti formativi acquisiti ed esprime il

proprio giudizio in merito. Il giudizio del CCdS viene sottoposto al vaglio del CdD che lo approva con propria delibera e propone al Rettore di:

- dichiarare che il titolo estero abbia lo stesso valore, a tutti gli effetti, di uno di quelli conferiti dalla Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";

- ammettere l'interessato a sostenere la prova finale, dispensandolo da tutti gli esami del Corso di Studio;

- riconoscere parzialmente il curriculum del richiedente dispensando un certo numero di esami. In tal caso la delibera del CdD deve indicare il piano di studio assegnato allo studente, l'anno di iscrizione, gli esami/verifiche da sostenere, l'eventuale dispensa dalla frequenza, ove prevista come obbligatoria. Lo studente interessato per essere ammesso all'esame finale dovrà acquisire i crediti e sostenere gli esami indicati in debito. In caso di esito positivo della prova finale allo studente sarà rilasciato il relativo titolo di studio.

Art. 27 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. Lo svolgimento di attività di studio all'estero è riconosciuto come parte integrante del piano di studi sulla base del piano formativo individuale indicante le attività didattiche da completare presso l'Università ospitante e il relativo numero di CFU che devono risultare congrui rispetto agli obiettivi e alla durata del Corso di Laurea. Sulla base della certificazione esibita allo studente sono riconosciute al termine del periodo di studio le attività didattiche svolte in sostituzione di quelle previste nel proprio piano di studi e/o le attività di ricerca svolte connesse allo sviluppo della tesi di laurea.

2. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, o delle attività di studio o di ricerca legate alla tesi di laurea, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. Sentito il delegato ERASMUS di Dipartimento, il CCdS e il CdD riconosceranno i crediti maturati all'estero. Nel caso delle attività di studio o di ricerca connesse alla tesi, tali attività dovranno essere inserite nel learning agreement firmato sia dal relatore che dall'Università ospitante così come previsto dalle procedure standard per gli scambi ERASMUS. Il numero di CFU riconosciuto non potrà in alcun modo superare la metà dei CFU previsti per la prova finale dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea al quale lo studente è iscritto.

3. Nel caso in cui sussista un accordo istituzionale o un piano formativo preventivamente stipulato secondo le modalità previste dalla Unione Europea oppure nel caso in cui il Consiglio della struttura didattica abbia approvato nell'ambito di altri programmi di scambio tabelle di equivalenza con corsi e seminari tenuti presso l'Università partner o istituti di istruzione universitaria equiparati, il riconoscimento è dato per acquisito, fatti salvi gli opportuni accertamenti in sede amministrativa.

4. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi all'estero deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti e le attività che si propone di seguire all'estero e presso quali Università. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del CCdS e del CdD, che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti e del parere espresso dal CCdS.

Art. 28 – Carriere Alias

1. In linea con il regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere alias [Emanato con D.R. n. 335 del 20/04/2022 - pubblicato il 29/04/2022] dell'Università degli Studi Della Campania "Luigi Vanvitelli" (pag. 1), potranno chiedere l'attivazione di una carriera alias "tutte le componenti della comunità universitaria, docenti e ricercatori, studenti, personale tecnico-amministrativo e dirigenziale con rapporto di lavoro subordinato, componenti esterni degli organi collegiali e quanti a vario titolo operano, anche occasionalmente e temporaneamente, nelle strutture dell'Ateneo, che, per il proprio benessere psicofisico, intendano modificare nome e genere nell'espressione della propria autodeterminazione (Legge 14 aprile 1982, n.164)".

2. Ai componenti della comunità accademica che sono stati autorizzati, secondo il Regolamento di Ateneo, all'attivazione della carriera alias, verrà attribuita direttamente dall'Ateneo una identità provvisoria avente validità unicamente all'interno dell'Ateneo, al fine di consentire il concreto esercizio della propria autodeterminazione di genere.

3. La carriera alias sarà inscindibilmente associata a quella contenente i dati anagrafici della persona richiedente.

4. Le attestazioni o le certificazioni per uso esterno riguardanti la carriera alias, prodotte dal Consiglio di Corso di Studio, faranno esclusivo riferimento all'identità legalmente riconosciuta.

5. Nella gestione della carriera alias gli studenti richiedenti avranno il supporto di un tutor accademico, individuato tra il personale docente, e da un referente tutor amministrativo, scelto tra il personale tecnico amministrativo, responsabile della gestione della carriera amministrativa.

6. La gestione della carriera alias per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche avviene nel rispetto della normativa e dei Regolamenti dell'Ateneo, nei limiti degli aspetti tecnici connessi alle procedure informatiche in uso presso l'Ateneo per la gestione della carriera degli studenti. Verrà creato un alias, inserito in una banca dati, che comparirà in tutte le fasi di gestione della carriera, fatta eccezione per la fase di verbalizzazione dell'esame in carriera per la quale potrà essere utilizzata esclusivamente l'identità anagrafica.

7. Il personale del Corso di Studio che interviene nel procedimento relativo alla carriera alias è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite.

8. Tutte le informazioni utili e la modulistica per richiedere una carriera alias sono reperibili sul sito di Ateneo.

Art. 29 – Attività di supporto per studenti con esigenze specifiche

1. Al fine di favorire la qualità del percorso accademico, l'integrazione e di migliorare l'accesso alle strutture ed alla offerta didattica, il CdS promuove forme speciali di tutela per alcune categorie di studenti, come ad esempio studenti lavoratori, genitori e studenti con bisogni specifici, studenti atleti professionistici. Riconosce altresì specifiche opportunità per studenti a tempo parziale.

2. Gli studenti con disabilità (Legge 17/99 e legge 104/92), gli studenti con DSA (Legge 170/2010) e gli studenti in condizione di disagio o difficoltà transitorie, possono contattare il Centro di Ateneo per l'Inclusione degli Studenti con Disabilità e DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per supportare le diverse esigenze durante il percorso formativo, garantendo assistenza tecnica specializzata. Tutte le informazioni utili e la modulistica per contattare il Centro di Ateneo per l'Inclusione degli Studenti con Disabilità e DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli sono reperibili sul sito di Ateneo.

3. Gli studenti con altre esigenze specifiche (diverse da punto 2) possono contattare il tutorato del Corso di Studi (Art. 30) per supportare le diverse esigenze durante il percorso formativo.

Art. 30 – Tutorato

1. Le attività di tutorato sono dirette a tutti coloro che potrebbero essere interessati ad iscriversi al CdS e agli studenti iscritti.

2. Il tutorato si avvale di diverse competenze fra loro coordinate. Gli uffici amministrativi sono preposti a fornire le informazioni tecnico-amministrative relative ai corsi di studio e all'organizzazione del Dipartimento. I docenti con compiti di tutorato sono incaricati di offrire informazioni di tipo scientifico e formativo e un supporto per la scelta del piano di studio e di fornire informazioni riguardanti le opportunità didattiche offerte agli studenti.

3. I nominativi ed i recapiti di docenti e studenti con compiti di tutorato, unitamente alla disponibilità di spazi e tempi, saranno annualmente indicati sul sito del Dipartimento.

Art. 31 – Decadenza dallo status di studente

Lo studente che non abbia sostenuto alcun esame di profitto per 8 anni accademici consecutivi decade dallo status di studente universitario dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Art. 30 Regolamento Didattico di Ateneo).

Art. 32 – Modifiche del Regolamento di Corso di Studio

1. Modifiche del presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCdS o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento di Ateneo o al Regolamento di Dipartimento o di altre disposizioni in materia, si procederà alla verifica della congruenza e all'eventuale revisione del presente Regolamento.

Art. 33 – Disposizioni finali

1. Eventuali questioni interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno risolte dal Direttore del Dipartimento pro-tempore.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, ivi compresi lo Statuto di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo e il Regolamento Didattico di Dipartimento.

Attività di base			
ambito: Fondamenti della psicologia		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 20)		32	22 - 44
gruppo	settore		
B11	M-PSI/01 Psicologia generale	16 - 32	16 - 32
	M-PSI/03 Psicometria		
B12	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	6 - 12	6 - 12
ambito: Formazione interdisciplinare		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 10)		16	10 - 18
gruppo	settore		
B21	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale	10 - 18	10 - 18
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività di base: - minimo da D.M. 30			
Totale attività di Base		48	32 - 62

Attività caratterizzanti			
ambito: Psicologia generale e fisiologica		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito		28	18 - 34
Gruppo	Settore		
ambito: Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito		8	6 - 12
Gruppo	Settore		
ambito: Psicologia sociale e del lavoro		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito		16	14 - 26
Gruppo	Settore		
ambito: Psicologia dinamica e clinica		CFU	CFU Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito		22	14 - 26
Gruppo	Settore		
Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 60)			
Totale attività Caratterizzanti		74	60 - 98

Attività formative affini o integrative		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18)		18	18 - 24
A11		-	12 - 16
A12		-	6 - 8
Totale attività Affini		18	18 - 24

Altre attività		CFU	CFU Rad
A scelta dello studente		12	12 - 18
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)	Per la prova finale	6	4 - 10
	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	6	2 - 6
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c		-	
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)	Ulteriori conoscenze linguistiche	-	-
	Abilità informatiche e telematiche	6	4 - 6
	Tirocini formativi e di orientamento	-	-
	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	-	-
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d		6	
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali	-	-	
Tirocinio pratico-valutativo TPV	10	10 - 10	
Totale Altre Attività		40	34 - 50

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

CFU totali inseriti

180

144 - 234

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
Docente Referente ERASMUS - Prof. Giuseppe Barbato

PAESE	NOME	CODICE ERASMUS	AREA	CICLO STUDI
FRANCIA	Université Paris Cité	F PARIS 482	Social Science	1st, 2nd, 3rd
FRANCIA	Université de Lille	F LILLE103	psychology and behaviour science	1st, 2nd
FRANCIA	Université Rouen Normandie	F ROUEN 01	psychology	1st
GRECIA	University of Peloponnese	G TRIPOLI03	Psychology - Education	1st, 2nd, 3rd
LITUANIA	Vilniaus Universitetas	LT VILNIUS 01	psychology and behaviour science	1st, 2nd, 3rd
POLONIA	University of Szczecin	PL SZCZECI 01	Psychology	1st, 2nd
POLONIA	John Paul II Catholic University of Lublin	PL LUBLIN 02	Psychology	1st, 2nd
REPUBBLICA DI CIPRO	University of Cyprus	CY NICOSIA01	psychology	1st, 2nd, 3rd
ROMANIA	Universitatea Babes-Bolyai	RO CLUJNAP 01	psychology	1st, 2nd
SPAGNA	Universidad de Granada	E GRANADA 01	psychology	1st

SPAGNA	Universidad Complutense de Madrid	E MADRID 03	psychology and behaviour science	1st, 2nd
SPAGNA	Universidad de Malaga	E MALAGA 01	psychology and behaviour science	1st
SPAGNA	Universidad de Murcia	E MURCIA 01	psychology	1st
SPAGNA	Universidad Loyola Andalucia	E CORDOBA 23	psychology	1st
SPAGNA	Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, UNED	E MADRID01	psychology	2nd
TURCHIA	Adnan Menderes University	TR AYDIN 01	psychology	1st, 2nd
TURCHIA	Asant Izzet Baysal Universitesi	TR BOLU 01	psychology	1st
TURCHIA	Atatürk University	TR ERZURUM01	psychology	1st, 2nd, 3rd
TURCHIA	Fatih Sultan Mehmet Vakif University	TR ISTANBU39	psychology	1st, 2nd

ACCORDI EXTRA UE

ALBANIA	University of Durrës – Aleksander Moisu	Psychology	1st, 2nd, 3rd
ALBANIA	University of Shkodra	Psychology	1st, 2nd, 3rd
CILE	Universidad Adolfo Ibáñez	Psychology	1st, 2nd, 3rd
GEORGIA	Tbilisi State University	Psychology	1st, 2nd, 3rd
INDIA	Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research	Applied Psychology - Clinical Psychology	2nd